CONTRATTO AZIENDALE
sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020
per il personale operaio ed impiegato agricolo della Fondazione
durante il periodo di emergenza sanitaria "COVID-19"

Il giorno 29 aprile 2020 in modalità telematica "videoconferenza"

TRA

la Fondazione Edmund Mach – codice fiscale e partita IVA 02038410227, con sede in San Michele all'Adige (TN), via Edmund Mach 1 (da qui innanzi "Fondazione"), rappresentata dal Direttore generale, ing. Mario Del Grosso Destreri, nato a Milano il 14 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la Fondazione, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente ed autenticata in data 26 settembre 2019, repertorio n. 18640, atto n. 12880;

E

in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione Edmund Mach, le organizzazioni sindacali come di seguito rappresentate:

per la FAI-CISL:

il Segretario Organizzativo: Negri Katia;

i delegati aziendali: Moscon Renzo e Bottamedi Carlo;

per la CGIL-FLAI:

il Funzionario responsabile del settore agricoltura e foreste: Cattani Elisa;

il delegato aziendale: Boccoli Corrado,

PREMESSO CHE:

- gli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (DECRETO "CURA ITALIA") disciplinano rispettivamente le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) per tutto il territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria "COVID-19" e le nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- in base al disposto del predetto art. 19 del DECRETO CURA ITALIA (trattamento ordinario di integrazione salariale secondo la speciale disciplina CISOA per gli operai agricoli e impiegati agricoli a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 148/2015):
    - i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono ricorrere ai precitati ammortizzatori sociali per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane;
    - i datori di lavoro sono dispensati dalla specifica procedura di comunicazione e consultazione sindacale prevista dalla normativa per il ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, da effettuare entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro (l'INPS nel messaggio n.

1287 di data 20 marzo 2020 ha specificato che ai fini dell'accoglimento della domanda sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda stessa);
    - la domanda di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero alle specifiche causali previste normativa per il ricorso (relazione tecnica);
- secondo quanto previsto dall'art. 36 del CCPL operai agricoli e dell'art. 63 del CCNL operai agricoli, agli operai a tempo indeterminato che beneficiano del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento della somma dei salari giornalieri tabellari nazionale e integrativo provinciale in vigore a febbraio dell'anno in corso;
- visto il messaggio INPS n. 1541 di data 8 aprile 2020 nel quale viene in particolare specificato che per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato, diversamente da quanto disposto dal citato art. 19 del DECRETO CURA ITALIA, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con pagamento diretto dell'INPS;
- in base al disposto del predetto art. 22 del DECRETO CURA ITALIA (Cassa integrazione in deroga, che trova applicazione per gli operai ed impiegati agricoli a tempo determinato):
    - la Provincia di Trento può riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali nazionali, ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, per i quali non trova applicazione l'integrazione salariale ordinaria, trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 9 settimane, per le giornate che ricadono nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
    - i trattamenti di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto della Provincia di Trento, in ordine cronologico di presentazione, e tale decreto va poi trasmesso all'INPS in via telematica entro quarantotto ore dall'adozione;
    - per la Provincia di Trento le risorse finanziarie relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga sono trasferiti al Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino;
    - il trattamento di integrazione salariare in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- è stato sottoscritto in data 8 aprile 2020 l'Accordo quadro fra la Provincia di Trento e le Parti Sociali Trentine sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal predetto art. 22 del D.L. n. 18/2020;
- con l'art. 41 del D.L. n. 23 di data 8 aprile 2020 le disposizioni di cui al sopraccitato art. 19 del DECRETO CURA ITALIA sono state estese anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
- la Fondazione predilige e favorisce la piena e regolare prosecuzione delle attività lavorative al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il correlato mantenimento dei livelli retributivi in essere, nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che costituisce il bene primario da tutelare;
- l'attività svolta dal personale operaio agricolo non è attuabile con modalità a distanza, modalità lavorativa invece applicabile ad alcune tipologie di impiegati agricoli;
- l'attività lavorativa del personale operai agricolo ha subito solo un breve periodo di sospensione a fine marzo e, limitatamente ad alcune unità, per singole giornate fino al 20 aprile, in relazione all'emergenza sanitaria ed alla conseguente riorganizzazione delle misure di sicurezza, mentre per il personale impiegato agricolo la sospensione ha riguardato solo un breve periodo in uno specifico settore lavorativo;
- tenuto conto che, come ribadito anche dal sopraccitato Accordo quadro, non è condizione di accesso per l'accesso agli ammortizzatori del settore agricolo la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie;
- in data 25 marzo 2020, successivamente all'entrata in vigore del precitato D.L. n. 18/2020, è stato effettuato un confronto con le organizzazioni sindacali aziendali in videoconferenza al fine di

condividere i criteri di gestione del personale e di attivazione degli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo;

- successivamente al confronto sono state emanate le Linee di Indirizzo per la gestione del personale durante l'emergenza Coronavirus Covid-19 prot. n. 0002153 di data 27 marzo 2020;
- dall'attivazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 il Direttore generale e il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane effettuano un confronto settimanale con le organizzazioni sindacali aziendali e le R.L.S.;
- in data 17 marzo 2020 la Fondazione ha trasmesso il "Protocollo Operativo sicurezza della Fondazione Edmund Mach "Emergenza Coronavirus Covid-19";

CONVENGONO E SIGLANO IL SEGUENTE:

CONTRATTO AZIENDALE

sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 per il personale operaio ed impiegato agricolo della Fondazione durante il periodo di emergenza sanitaria "COVID-19"

Art. 1 – Presupposti

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Il presente accordo viene redatto e sottoscritto al fine di disciplinare i criteri e le procedure di ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 3 tenendo conto che la Fondazione predilige e favorisce la piena e regolare prosecuzione delle attività lavorative, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il correlato mantenimento dei livelli retributivi in essere. In tale ottica la Fondazione, nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che costituisce il bene primario da tutelare e tenendo conto che l'attività agricola viene svolta prevalentemente all'aperto e non risulta di norma compatibile con la modalità a distanza (telelavoro/attività agile), impronta la gestione del personale del comparto agricolo sui seguenti indirizzi:

1. **operai agricoli**: garantire la continuazione delle attività adottando tutti i dispositivi di protezione e le appropriate misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo; allo scopo di riorganizzare tale misure è stata disposta la sospensione temporanea delle attività produttive ordinarie dell'Azienda agricola a fine marzo, fatte salve le attività essenziali non sospendibili e fatte salve alcune unità di operai per singole giornate fino al 20 aprile in uno specifico settore lavorativo, con la conseguente richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 3 del presente accordo;
2. **impiegati agricoli**: ridurre per quanto possibile la prestazione lavorativa in sede, privilegiando il lavoro a distanza (gestione agile delle attività e telelavoro) anche per lo svolgimento di attività di formazione, autoformazione, con la predisposizione di un piano delle attività su base settimanale articolato su obiettivi giornalieri. Nei casi in cui invece l'attività è incompatibile con la modalità a distanza ed è richiesta la presenza in sede, viene garantita l'adozione di tutti i dispositivi di protezione e le appropriate misure di sicurezza anche di carattere organizzativo. Anche per tale personale, qualora non sia possibile effettuare il lavoro a distanza e non sia richiesto il lavoro in sede, anche presso altre strutture della Fondazione, intervengono gli ammortizzatori sociali di cui all'art. 3.

Art. 2 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale operaio agricolo ed impiegato agricolo della Fondazione assunto fino al 17 marzo 2020, per la copertura delle giornate di sospensione lavorativa o di riduzione di attività, che cadono nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, in relazione alla causale "Covid-19", fino ad un massimo di nove settimane, anche non continuative, salvo diversi termini o durate eventualmente fissati dalla successiva normativa.

Art. 3 – Criteri e procedura di attivazione degli ammortizzatori sociali

1. La richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale viene avanzata dal Responsabile dell'Azienda agricola/Dirigente del Centro di assegnazione, dopo aver valutato:

- la non compatibilità dell'attività del dipendente con il lavoro a distanza;
- la situazione dell'attività dello specifico settore lavorativo del dipendente, l'adozione delle appropriate misure di sicurezza e la percentuale di riduzione o sospensione ed eventuali turni di rotazione tra dipendenti con le medesime mansioni;
- che non vi siano progetti speciali o attività non ricorrenti o attività lavorative di interesse dell'Azienda agricola/Centro, compatibili con le mansioni del dipendente, per il cui svolgimento sia possibile anche l'adibizione al lavoro a distanza.

Nella richiesta vengono individuati i giorni lavorativi per i quali attivare l'ammortizzatore sociale.

2. La Ripartizione ORU verifica la richiesta:

a) valutando la possibilità di assoggettare il dipendente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso altre strutture della FEM;
b) valutando, in collaborazione con il dipendente, la possibilità di accedere ad altre forme di permesso/congedo funzionali alla richiesta (ferie anno in corso, congedo parentale, congedo straordinario COVID-19).

Qualora le predette verifiche abbiano esito negativo, la Ripartizione ORU attiva:

- per gli operai agricoli/impiegati agricoli a tempo indeterminato: l'ammortizzatore sociale CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai agricoli);
- per gli operai agricoli/impiegati agricoli a tempo determinato: l'ammortizzatore sociale Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Art. 4 – Liquidazione dell'ammortizzatore sociale

1. Tenendo conto di quanto disposto dagli artt, 19, comma 5, e 22, comma 6, del DECRETO CURA ITALIA e del messaggio INPS n. 1541 di data 8 aprile 2020:
   - per gli operai agricoli a tempo indeterminato: la Fondazione anticipa al personale gli importi dell'ammortizzatore sociale di cui all'art. 3 con il cedolino stipendiale provvedendo poi al relativo recupero con le denunce previdenziali. A tale personale la Fondazione riconosce altresì l'integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento della somma dei salari giornalieri tabellari nazionale e integrativo provinciale in vigore a febbraio dell'anno in corso. Si prende atto inoltre che l'EBTA (ex CIMLAG) riconosce direttamente ai lavoratori, in occasione di questa particolare CISOA richiesta con la causale COVID-19, un'ulteriore integrazione del 10 per cento dello stipendio per i mesi di marzo e aprile, considerato che il datore di lavoro integra, come sopra evidenziato, l'ulteriore 10 per cento.
   - per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato: la Fondazione anticipa al personale gli importi dell'ammortizzatore sociale di cui all'art. 3 con il cedolino stipendiale. Il dipendente è tenuto a trasmettere con tempestività la documentazione comprovante le indennità liquidate direttamente dall'INPS al fine di consentire alla Fondazione di procedere al relativo recupero stipendiale.
   - per gli operai agricoli/impiegati agricoli a tempo determinato: il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (Fondo di solidarietà del Trentino per la Provincia di Trento).

Art. 5 - Rendicontazione e confronto con le organizzazioni sindacali

1. La Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane procederà settimanalmente a rendicontare alle organizzazioni sindacali aziendali le unità di personale, distinte per qualifica e per struttura, per le quali sono stati attivati gli ammortizzatori sociali di cui all'art. 3 ed i relativi giorni per i singoli mesi.

2. Il Direttore generale e il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della Fondazione effettuano di norma un incontro settimanale di confronto con le organizzazione sindacali aziendali e le R.L.S. durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

San Michele all'Adige, il 29 aprile 2020.

Fondazione Edmund Mach – rappresentata dall'ing. Mario Del Grosso Destreri FIRMATO IN ORIGINALE

Il Segretario Organizzativo FAI-CISL: Negri Katia FIRMATO IN ORIGINALE
RSA FAI-CISL – rappresentata da Moscon Renzo e Bottamedi Carlo FIRMATO IN ORIGINALE

Il Funzionario responsabile del settore agricoltura e foreste CGIL-FLAI:
Cattani Elisa FIRMATO IN ORIGINALE
RSA CGIL-FLAI – rappresentata da Boccoli Corrado FIRMATO IN ORIGINALE